



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

Deliberazione n. 26

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0008154/GAB del 04/05/2018
Ufficio di Gabinetto

NELLA riunione del 5.3.2018, in presenza del Cons. Massimiliano Atelli, Presidente, del Gen. C.A. Antonio Ricciardi, componente, della Dr.ssa Alessandra Stefani, componente, del Prof. Carlo Blasi, componente, del Prof. Marco Marchetti, componente, VISTA la legge n. 10/2013;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, e in particolare l'art. 8;

RELATORE il Presidente, Cons. Massimiliano Atelli,

il Comitato

delibera quanto segue.

Premessa

Come noto, i referendum consultivi comunali sono espressione del più ampio fenomeno della democrazia partecipativa, e rappresentano una delle forme di consultazione della popolazione previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 267/2000. In particolare, il comma 4 dell'art. 8 stabilisce che i referendum consultivi devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.

In attuazione di queste disposizioni, spesso gli statuti comunali prevedono la possibilità di indire referendum consultivi su temi di rilevanza generale del Comune.

1. Questo Comitato ritiene che lo strumento del referendum consultivo sia fra le forme di partecipazione che è utile promuovere per rendere adeguatamente inclusive le scelte delle amministrazioni locali, specie nel particolare caso di sostituzione di alberature che tecnici qualificati giudichino giunte a fine ciclo.

Spesso, in caso di sostituzione di alberature per raggiunto fine ciclo, si pone infatti il tema non tanto di dove operare la nuova messa a dimora, ma della specie con cui realizzarla. In molte città, è assunta ormai a dato oggettivo la circostanza che la presenza di una specie (caso emblematico, per certi versi, è quello del pino domestico) realizzi il doppio effetto di creare una suggestiva ambientazione di tendenziale pregio paesaggistico, ma, nel contempo, di rendere mediamente più onerosa la spesa per le manutenzioni dei marciapiedi e del sedime stradale.

In occasione di operazioni di sostituzione, pertanto, può accadere che l'amministrazione comunale si ponga il problema di raggiungere un congruo punto di equilibrio fra l'uno e l'altro aspetto (non sono certamente gli unici rilevanti, nell'economia complessiva dell'operazione suindicata, ma con tutta probabilità sono quelli maggiormente di immediata percezione).

Rendere partecipata in modo adeguato la vicenda, illustrando e spiegando questi aspetti, in modo da coinvolgere la comunità insediata sul territorio interessato dall'operazione, è ad avviso di questo Comitato possibile e opportuno. Per quanto qui interessa, è possibile farlo anche mediante le forme di consultazione della popolazione previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 267/2000 (c.d. Testo unico degli enti locali).

2. Per offrire un utile contributo alle amministrazioni locali che volessero utilizzare questo peculiare strumento, va ribadito che tale forma di consultazione è ammessa per le sole materie di esclusiva competenza comunale. E il giudice amministrativo ha chiarito che una materia non può ritenersi di esclusiva competenza comunale qualora il Comune abbia un ruolo di semplice co-protagonista nel procedimento, anziché di protagonista esclusivo.

Inoltre, non è sufficiente che la collettività dei cittadini avverta un determinato problema come proprio perché il Comune possa ricorrere al referendum consultivo, essendo necessaria la competenza primaria ed esclusiva del Comune, senza il concorso di altri enti.

Ne consegue, per quanto qui interessa, che lo strumento del referendum consultivo non sarà attivabile per la sostituzione di alberi monumentali, trattandosi di materia di indiscussa valenza sovracomunale, che non rientra cioè nella esclusiva disponibilità del Comune, inserendosi piuttosto in un quadro di rapporti istituzionali che vede coinvolte altre Amministrazioni.

Peraltro, lo strumento del referendum sconta anche altre limitazioni. In particolare, è necessario precisare che l'ammissibilità del referendum dipende anche dal livello di avanzamento del procedimento amministrativo connesso alla realizzazione dell'intervento, nonché dalla circostanza che, in esito al risultato positivo del referendum, possano esserci conseguenze negative per i terzi. In proposito, la giurisprudenza ha reputato corretta, ragionevole e adeguatamente motivata la scelta di un Comune che ha ritenuto di non sottoporre al giudizio popolare una scelta il cui iter aveva raggiunto fasi di sviluppo



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

procedimentale sottratte alla libera disponibilità del Comune, nel senso che una decisione di segno diverso da quella ormai intrapresa avrebbe reso responsabile il Comune nei confronti di terzi. In altri termini, il ricorso al referendum consultivo deve ritenersi ormai precluso quando un'eventuale revoca degli atti già adottati potrebbe esporre l'Amministrazione ad ipotesi di responsabilità precontrattuale nei confronti delle ditte che abbiano presentato offerte, con rischio di possibile responsabilità per danno erariale.

Del resto, l'attività consultiva, per propria natura, deve precedere l'attività decisionale e non seguirla, sicché il referendum consultivo si giustifica solo se interviene prima che l'Amministrazione abbia già operato delle scelte con formali atti amministrativi.

Riguardo, infine, ai soggetti consultandi, è possibile circoscrivere – statutariamente, o con regolamento ad hoc – l'areale interessato. Così, si può stabilire che la consultazione referendaria sia effettuata solo per una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguardi esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non sia suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità.

3. Quanto, da ultimo, alle modalità di svolgimento del referendum consultivo, nel caso – unico qui considerato – di sostituzione di alberature per raggiunto fine ciclo, il Comitato ritiene essenziale che sia espressamente indicata, attraverso più opzioni selezionabili sulla scheda da ciascun votante, una pluralità di specie in alternativa.

Da questo punto di vista, per favorire scelte consapevoli, deve essere consentita e assicurata una adeguata informazione nei confronti della cittadinanza, anche sulle caratteristiche auto ecologiche e le implicazioni di ciascun tipo di specie anche in termini di servizi e disservizi ecologici quali ad esempio la produzione di polline allergenico e particolari esigenze spaziali, funzionali e strutturali relativamente all'apparato radicale, ad iniziativa dei soggetti promotori.

IL RELATORE E PRESIDENTE

Cons.  Atelli